

sentenza
13 giugno 2007
n. 5000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 807 del 2007

proposto ex art. 21-*bis* legge n. 1034/1971 da

SANVÌ Cesira, SANVÌ Orazio, SANVÌ Livia, SANVÌ Rosa, SANVÌ Ludovica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Durini 24

c o n t r o

COMUNE di BESNATE, non costituito in giudizio

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di azionamento dell'area distinta in catasto ai mappali 3526, 1719, 2127, 3481.

Visto il ricorso, notificato il 10 e depositato il 16 aprile 2007;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Casati;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti proprietari in Besnate di terreni distinti in catasto ai mappali 3526, 1719, 2127, 3481, di superficie pari a mq 8.900, premettono che:

- in base al piano regolatore adottato nel 1987 ed approvato nel 1989 (come anche, in parte, secondo l'anteriore piano di fabbricazione annesso al Regolamento edilizio del 1976) l'area era destinata a istruzione inferiore, e pertanto assoggettata a vincolo espropriativo;

- la variante generale al piano regolatore adottata nel 1995 ed approvata nel giugno 1998 ha destinato l'area ad "attrezzature ricreative, sportive, verde pubblico, istruzione, parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali", e in particolare ad "asilo/scuola materna istruzione inferiore";

- il vincolo espropriativo, così reiterato (e riconosciuto legittimo con sentenza 20.10.2005 n. 3901 di questa Sezione), deve ritenersi decaduto per decorso del termine quinquennale di efficacia;

- per tale ragione essi ricorrenti hanno chiesto al Comune, con istanza 2 gennaio 2006 (trasmessa con raccomandata giunta a destinazione il successivo giorno 5), di provvedere al riazzonamento dell'area, divenuta "zona bianca".

Su tali premesse i ricorrenti impugnano, nell'inerzia dell'Amministrazione, il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza e chiedono che venga dichiarato l'obbligo del Comune di procedere all'azionamento dell'area.

2. Il ricorso è fondato.

E' pacifico che la decadenza, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 807/07
reg. ric.

1968 n. 1187 (cfr. ora art. 9 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, nonché art. 9 comma 12 legge regionale 11 marzo 2005 n. 12), di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7 legge n. 1150 del 1942; art. 14 legge regionale 15 aprile 1975 n. 51, ora art. 7 legge regionale n. 12/2005) - un vuoto di disciplina che l'Amministrazione è tenuta a colmare, come statuito da giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 2.4.84 n. 7; Sez. IV 27.12.01 n. 6415; Cass. I, 6.11.98 n. 11158; TAR Milano Sez. 2^a 7.3.05 n. 516, Sez. 1^a 12.12.00 n. 7798, Sez. 2^a 19.7.99 n. 2710, 31.10.98 n. 2483).

All'istanza in tal senso degli interessati - sulla quale, decorso il termine di 90 giorni, si è formalizzato il silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (ex art. 2, comma 5, legge n. 241/90, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, d.l. 14.3.2005 n. 35, convertito in legge 14.5.2005 n. 80) - l'Amministrazione è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, all'azzonamento dell'area, resa "zona bianca" (art. 9 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo a suo tempo impresso dalla variante urbanistica del 1998.

Va rilevato in proposito che la sopravvenuta legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) prevede (art. 25, primo comma), nella fase transitoria di adeguamento dei piani regolatori vigenti che i comuni sono tenuti ad avviare, la possibilità di approvare "varianti a procedura semplificata nei casi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23"; il che ingenera in capo al Comune quanto meno il dovere di verificare se la richiesta di azzonamento possa trovare soddisfazione in corrispondenza di taluna delle ipotesi previste dal comma da ultimo citato.

3. Per quanto esposto, va dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza dei ricorrenti nei termini indicati in dispositivo. Si ravvisano peraltro ragioni sufficienti per denegare la rifusione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso, dichiara illegittimo il comportamento tenuto dal Comune di Besnate sulla richiesta dei ricorrenti e conseguentemente ordina al Comune stesso di provvedere su di essa entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della sentenza. Spese denegate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente